



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento UE n. 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle *“condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 52, che reca la *“disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n.154”* e abroga la precedente Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, che stabilisce, tra l'altro, che *“il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico..., approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori ...”*;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2022 n. 334888, parzialmente modificato dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 n. 278412, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 52/2018, le Linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici;

**VISTA** la nota prot. n. 773 del 9 marzo 2021, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'ANAFIBJ-Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, riconosciuta come Ente selezionatore ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del Regolamento UE n. 2016/1012 e dell'articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha presentato a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 2016/1012 e dell'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, formale istanza volta ad ottenere l'approvazione di un programma genetico di miglioramento per la razza bovina Bruna, per la quale già esiste altro programma genetico gestito dalla ANARB-Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna;

**VISTO** l'esito della riunione del Comitato nazionale zootecnico del 20 dicembre 2021, nella quale detto organo, competente ad esprimere il parere sui programmi genetici proposti per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano tutti i documenti necessari all'espressione del parere medesimo, sollecitando conseguentemente il Ministero ad acquisirli dall'Associazione interessata;

**VISTA** la ministeriale prot. n. 52672 del 4 febbraio 2022, trasmessa all'ANAFIBJ mezzo posta elettronica certificata in pari data, con cui questa Amministrazione, stante quanto osservato dal Comitato nazionale zootecnico, ha invitato la suddetta Associazione a mettere a disposizione dell'Autorità procedente i documenti integrativi necessari allo svolgimento dell'istruttoria, subordinando alla relativa acquisizione il prosieguo del procedimento, e precisamente: una dettagliata descrizione degli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico; l'individuazione delle attività che si intende affidare a terzi e il nome e recapito dei terzi medesimi; l'indicazione del numero degli allevamenti aderenti al programma genetico e loro distribuzione geografica; i criteri di valutazione dettagliati degli obiettivi di selezione e riproduzione dichiarati ai fini della selezione, includendo gli specifici caratteri che verranno



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

rilevati per il calcolo di indici genetici utili al perseguimento degli obiettivi dichiarati; nel caso si preveda la possibilità di avvalersi di terzi per il rilevamento dei fenotipi e il calcolo degli indici genetici l'indicazione delle attività affidate e del soggetto terzo abilitato incaricato; nel caso in cui il programma genetico preveda valutazioni genetiche condotte in stazione di controllo ovvero su dati raccolti negli allevamenti, riportare le informazioni sui sistemi relativi alla produzione dei dati stessi, alla valutazione genetica e/o genomica inclusa la numerosità della popolazione di riferimento per la valutazione genomica ovvero il numero di animali che verranno genotipizzati, alla comunicazione e all'utilizzo dei risultati; eventuali accordi con Enti selezionatori (nazionali ed esteri) ovvero Organizzazioni di allevamento di altri Paesi per l'esecuzione congiunta di prove di valutazione genetica;

**VISTA** la nota prot. n. 871 del 28 marzo 2024, trasmessa a questo Ministero mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'ANAFIBJ ha dato riscontro alla richiesta d'integrazione documentale di cui sopra specificando, in particolare, l'orientamento del nuovo programma genetico alla sola produzione di latte, a differenza del programma genetico dell'ANARB orientato alla duplice attitudine, ossia produzione di latte e carne;

**VISTA** la ministeriale prot. n. 249468 del 4 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale questa Amministrazione, alla stregua delle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 334888/2022, nelle more entrato in vigore, ha richiesto all'ANAFIBJ le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà *ex art.* 47 del DPR n. 445/2000 debitamente sottoscritte dagli allevatori che intendano partecipare al programma genetico oggetto dell'istanza di approvazione;

**VISTA** la ministeriale prot. n. 249503 del 4 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale questo Ministero, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, ha comunicato alla controinteressata ANARB gli sviluppi procedurali di cui sopra, mettendole a disposizione tutti i documenti inviati dalla ANAFIBJ e invitandola a trasmettere eventuali controdeduzioni;

**VISTA** la nota prot. n. 117 del 18 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale ANARB, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, ha espresso le proprie osservazioni circa il programma genetico proposto per l'approvazione dall'istante, rilevando in particolare che detto programma comprometterebbe quello da essa gestito in quanto inciderebbe negativamente sulle caratteristiche della razza Bruna separandola per linee selettive in relazione a obiettivi diversi (duplice attitudine – produzione di latte), così asseritamente concretandosi la causa di rigetto dell'istanza di approvazione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del Regolamento UE n. 2016/1012;

**CONSIDERATO** che il Decreto Ministeriale n. 334888/2022 ha stabilito, fra l'altro, al capitolo 3A, la consistenza minima di una razza sotto la quale non è possibile riconoscere per essa un secondo programma genetico, nonché la consistenza minima di animali riproduttori che deve essere nella disponibilità di un nuovo programma genetico di miglioramento per il quale venga richiesta l'approvazione;

**VISTA** la nota prot. n. 2337 del 13 settembre 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'istante ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive richieste da questa Amministrazione, comprovanti la disponibilità di un patrimonio animale pari a 6.954 bovine adulte distribuite in 244 allevamenti, superiore al limite (6000 capi) previsto dal citato capitolo 3A delle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale n. 334888/2022, essendo la specie bovina espressamente qualificata dal medesimo capitolo come a bassa capacità riproduttiva, nonché ha dichiarato, ai fini dell'inizio della propria attività



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

di utilizzare tori già selezionati da ANARB fino ad ottobre 2023, prima dell'entrata in operatività dei nuovi obiettivi di selezione e comunque di disporre, per la riproduzione nell'ambito del programma genetico, del seme di oltre 1000 tori tra quelli selezionati da ANARB, da Enti Selezionatori di altri Paesi membri o da Organizzazioni di allevamento riconosciute nei Paesi terzi, il cui materiale genetico congelato è disponibile sul mercato, allegando anche le dichiarazioni di disponibilità dei maschi di razza Bruna, selezionati per la produzione di latte, da parte dei centri Intermizoo e Superbrown;

**VISTO** l'esito della riunione del Comitato nazionale zootecnico tenutasi in data 14 ottobre 2024, nella quale l'organo consultivo, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha espresso parere favorevole all'approvazione del programma genetico presentato dall'ANAFIBJ per la razza bovina in questione, sulla base dell'impegno espresso dagli allevatori per l'adesione al nuovo Programma genetico con un numero complessivo di capi superiore alla soglia fissata dal capitolo 3A del Decreto Ministeriale n. 334888/2022 per quanto riguarda i riproduttori femminili e ritenendo insussistente il pericolo di compromissione del programma genetico già in essere gestito dall'ANARB in ragione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna;

**CONSIDERATO** che il programma genetico della razza bovina in questione proposto dalla ANAFIBJ, così come riformulato, risulta rispondere alle finalità di miglioramento della razza stessa, in linea con la normativa unionale e nazionale sopra richiamata e con i principi di cui alle Linee guida, non ravvisandosi pericoli di compromissione dell'altro programma genetico gestito dall'ANARB, che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/1012, legittimano il rifiuto di approvazione di un programma genetico, in particolare perché:

- non sono compromessi i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi del programma genetico gestito da ANARB per la stessa razza (articolo 10 comma 1 lettera a), a cagione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna, nonché in considerazione del fatto che, nonostante i due programmi genetici abbiano obiettivi diversi, l'attività selettiva per il miglioramento della produzione di latte non è in contrasto con quella per la selezione di soggetti con duplice attitudine, ma può ritenersi compresa in quest'ultima, e che i singoli allevatori aderenti al programma genetico ANAFIBJ, se interessati prioritariamente alla selezione per il latte, indirizzerebbero, in ogni caso, la propria attività selettiva aziendale a tale ultima attitudine;

- non è compromessa la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza (articolo 10 comma 1 lettera b) a cagione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna;

- non è compromesso lo scopo del programma genetico di ANARB, che non consiste nella conservazione della razza non trattandosi di razza a rischio di estinzione o di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione Europea (articolo 10 comma 1 lettera c), avendo la razza bovina Bruna in Italia, sulla scorta delle risultanze del sistema informativo FAO DAD-IS, una popolazione pari a 64.163 femmine e 3.266 maschi e, inoltre, trattandosi di una razza cosmopolita, risulta ampiamente diffusa sia in altri stati membri che in Paesi Terzi, con una popolazione mondiale stimata di 2.282.764 capi, in base sempre al sistema informativo FAO DAD-IS, con un costante scambio di materiale genetico dai diversi programmi esistenti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che al fine di valutare l'eventuale compromissione del programma genetico esistente della razza bovina Bruna da parte del nuovo programma genetico si è tenuto debitamente conto anche di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/1012 e, in particolare, del fatto che:



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

- per la razza in questione esiste già in Italia un programma genetico approvato, ossia quello della ANARB (articolo 10 comma 2 lettera a);

- la razza bovina Bruna in Italia, come detto, ha una popolazione pari a 64.163 femmine e 3.266 maschi e, trattandosi di una razza cosmopolita, risulta ampiamente diffusa sia in altri stati membri che in Paesi Terzi con una popolazione mondiale stimata di 2.282.764 capi, con un costante scambio di materiale genetico dai diversi programmi esistenti (articolo 10 comma 2 lettera b e lettera c);

**RITENUTA** la necessità di apportare alcune correzioni formali ai testi del disciplinare e delle norme tecniche del programma genetico trasmessi dall'ANAFIBJ, in accordo con la stessa;

**VISTO** l'articolo 3 del Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023 n. 178, recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024 n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024 n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 320;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

**DECRETA**

**Articolo 1** - In conformità alle premesse e per le motivazioni sopra esposte, nonché sulla base di quelle adottate dal Comitato nazionale zootecnico nella riunione del 14 ottobre 2024, è approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 2016/1012, nonché delle Linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici, approvate con Decreto ministeriale n. 334888 del 28 luglio 2022, così come modificato e integrato dal Decreto ministeriale n. 278412 del 21 giugno 2024, la richiesta formulata dalla ANAFIBJ-Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana di approvazione di un programma genetico per la razza bovina Bruna e, conseguentemente, il “*Programma genetico della razza bovina Bruna*” gestito dall'ANAFIBJ e costituito dal “*Disciplinare per l'attuazione del programma genetico della razza bovina Bruna*” e dalle “*Norme tecniche di selezione del programma genetico della razza bovina Bruna*”, che vengono allegati al presente Decreto (allegato 1 e allegato 2) a formarne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2** – Il presente Decreto, unitamente ai suoi allegati 1 e 2, sarà tempestivamente pubblicato, a cura dell'ANAFIBJ, sul proprio sito ufficiale.

**Articolo 3** – Avverso il presente provvedimento può essere esperito, alternativamente, ricorso al TAR, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi del CAD

Allegato 1 – Disciplinare programma genetico razza Bruna  
Allegato 2 – Norme tecniche programma genetico razza Bruna